

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ
MEVNIKOVA



81. 18. April. 1602.

Ac.16.11

31.

RELATIONE
DE GL' ILLVSTRISSIMI SIGNORI
CONSIGLIERI DI S. A. SERENISS.

Intorno le fattioni alle quali sono obligati
gli essenti, & modo di coman-
dargli.



IN MODONA,

Per Antonio, & Filippo Gadaldini Stampatori
Ducali. M. DC. XVIII.

28.1. p. 14 April 1601

Serenissimo Prencipe.

Supplicano l'A. V. Sereniss. li Conservatori di Modona à degnarsi di commettere che la relatione fatta dalla Signori Consiglieri per ordine suo intorno li priuilegiati, & altre persone, che si fanno Essenti, la cui copia è qui annessa, sia messa in obseruanza, & in effecutione per quel modo, & forma, che più aggradirà all'A. V. acciò per tal mezzo siano sgombrati gl'impedimenti, & le difficultà, che per tanto tempo hanno cagionato, e tutta via cagionano, che non si possono far ne prontamente, ne bene, & li bisogni di V. A. & quelli del publico, il che oltre l'essere cosa giusta, & effetto di buon gouerno, apporterà publica sodisfattione, & ageuolezza assai l'ordine da porsi alle pubbliche occorenze, & per li seruigi dell'A. V. alla qual con tal occasione fanno humilissima riuuerenza.

Serenissimo Prencipe.

DE vbedire à quanto V. A. si compiacque di commandurmi molti dì sono, io ho veduto con diligenza tutti i priuilegi d'essentie, che mi sono stati mostrati da Signori Rangoni, Montecucoli, Cesi, Guidoni, e Bellincini, & hauendoli considerati maturamente, sono di parere, Che quanto alle fattioni, che occorrono per mantenimento, ò rifattione dè Ponti, Strade, Argini, Caui, & altri simili, le quali risguardano principalmente l'utile, & comodo priuato de gl'istessi beni, & delle persone, debbano (anche secondo la ragione commune, oltre qualche prouisione particolare de Sereniss. Antecessori di V. A. che la Communità, ne mostra à suo fauore) concorrerai tutti gli soprannominati, & tutti gli altri priuilegiati, i quali non ne siano essentati nominatamente, (come questi non ne sono) ò che non habbiano l'essentie con titolo onerofo, (che questi non hanno,) & con parole tanto piegne, che non possano essere ristrette senza farle violenza, della qual sorte d'essentie, perche non ne ho veduta alcuna, quando vè ne fossero, mi riserbo di dirne vn'altra volta l'opinione mia à V. A. Non tralasciando però quanto à Rangoni, ch'il Sig. Regolo, & Sig. Flaminio fecero già vna transattione particolare con la Communità, la quale (mentre dalla giustitia non venghi determinato altro in contrario) dourà essere in tanto (à giudicio mio) offruata.

Alle medesime fattioni douranno concorrere ancho senz'alcun dubbio tutti quelli, che seruono V. A. di qual si sia qualità.

Circa i carreggi, & altre fattioni, che si fanno per seruitio di V. A. se bene di ragione commune, vi potria essere qualche dubbio per l'ampiezza delle parole & clausule, che i priuilegi contengono, nondimeno la Communità mostra vna dichiaratione fatta dal Duca Alfonso II. di fel. mem. sotto li 24. Ottobre del 68. che nissuno priuilegiato ne sia essente, la qual declaracione pare tanto più honesta nei termini che hora ci trouiamo, quanto che questa sorte de fattioni, per

la residenza che V. A. fà in Modona, è molto cresciuta in maniera tale, che se gli essenti non vi concorressero, nè potrebbero rimanere gli altri troppo grauati, Vero è, che per far passare la cosa con equalità, & con maggior sodisfattione di tutti, io direi, che si facesse vn buffolo particolare di tutti quelli, che hanno Buoni, & che volta, per volta se n'estrassero à forte secondo il bisogno, e V. A. mede-ma col mezzo di qualche suo ministro, facesse poi ricercare gli eltratti à dargli icarreggi.

La prohibitione d'estrare le Graffine non mi pare che appartenghi all'essentie, poiche questa non è grauezza, ma legge di V. A. fatta per beneficio publico, e per questo credo che (volendo ella che sia generale come tutte le leggi sono per loro natura) i priuilegiati non habbiano che dire in contrario, altrimenti potrebbero anche pretendere d'estrare i formenti in tempo anco di carestia, che sarebbe cosa molto incoueniente, & absorda. Che è quanto deuo riferire à V. A. in questo proposito, rimettendomi però alla sua prudenza, e col fine le faccio riuuerenza humilmente. Di Modona li 12. Febraro. 1601.

Di V. A. Serenissima.

Humilliss. & obligatis. Seruit.

Attilio Ruggieri.

Et io Paolo Emilio Casati, Humillissimo Servitore di V. A. Serenissima sono dell'istesso parere; & le faccio humilissima riuuerenza.

Etio Fulvio Paciani feci à V. A. Serenissima relatione dell'istesso tenore.

Faccio fede di hauer colationata la retroscritta relatione con l'originale, che si troua presso di me, & d'essere simile à quelle in tutto, e per tutto, & in segno del vero ho fatto la presente, che farà sottoscritta di mia mano. Adi 16. Luglio 1611.

Gio: Battista Saracchi Cancell. Ducale.

Mandat Dominus, ut immunes, & exempti concurrant ad ea munera, de quibus in relatione suprascripta, quod ut rectè, & ex ordine fiat ubet, ut non exemptorum, & exemptorum singulorum nomina ponatur in una Pixide, & inde extrahantur praesente, Octavio Martinello, qui curare debeat, ut immunes ipsi non grauentur magis quam iustum sit. Quem Octavianum deputat Dominus huic muneri obeundo,

Io. Baptista Laderchius Die 23. Febr. 1612.

Illi-

Molt' Illustri Signori miei offeruandiss.

Sta Altezza mi comanda di significare alle SS. VV. che intorno ai carreggi da farsi per suo seruizio da i mezadri de gli esenti, risolute, e dichiara che per l'auuenire s'habbia a tenere il modo infrascritto restando però ferma nel rimanente l'ordinazione altre volte fatta in tal proposito.

Che quando occorra fare alcuna fattione per seruitio di S.A. si facciano due liste separate in due fogli di carta, nell'uno de' quali siano descritti gli esenti, che saranno estratti dalla buisola; E questa sia trasmessa al Sig. Maggiordomo Maggiore, e da lui sia sottoscritta; nel altro siano descritti i non esenti, e questa sia sottoscritta dal Deputato Ordinario di S. A.

Che l'una lista non sia trasmessa senza l'altra; ma ambedue siano portate dall'istesso messo a Massari delle Ville a quali saranno dirizzati ne l'una senza l'altra eseguita così da i messi, come da i Massari.

Che li Massari siano tenuti a denunciare al Maggiordomo Maggiore le contraventioni de gl'esenti, & al solito Deputato quelle de gl'altri, affinché vi possa fare la conueniente prouigione.

Tanto dunque dourà offeruarsi, mentre non si veggia necessità di altra deliberatione; E con questo io bacio le mani alle SS. SS. VV.

Cancellaria 24. Genaro 1626.

*ab extrà Alli Moltò Illust. SS. miei offeruandiss.
li SS. Conseruatori di Modona.*

Affectionatiss. Seru. delle SS. VV.

Andrea Codebò.

26.614.